



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 04/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 29 maggio 2015, n.132

“L’Adelfia” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Alessano (LE). Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale della CRAP denominata “Villa Archi”, ubicata in Montesano Salentino (LE) alla Via San Donato n. 254, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell’incarico di Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitiva delle strutture accreditate) dispone che:

"1. L'accREDITAMENTO si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che la concede.

2. trasferimento definitiva della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di opposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuto impossibilità della svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitiva della sede in altra comune a distretto socio-sanitaria e autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina; in materia sanitaria, o norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione o realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante al richiedente di autorizzazione o realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi di cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi di cui, ai sensi del comma

4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa e rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmesso alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con Determina Dirigenziale n. 307 del 02/12/2013 il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha autorizzato “ai sensi del commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n.8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della CRAP denominate “Archi”, gestita dalla Società Cooperativa Sociale L'Adelfia, dal Comune di Tricase (LE) alla Via Lecce n. 26, al Comune di Montesano Salentino (LE) Gila Via San Donato snc, nell'ambito del medesimo Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo (...)”, precisando che: “l'esercizio della CRAP “Archi” in regime di accreditamento nella nuova sede e subordinato al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Montesano Salentino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della medesima L.R. n. 8/2004”.

Con istanza prot. n. 1457 del 29/10/2014 ad oggetto “trasferimento definitivo della C.R.A.P. denominate “Villa Archi” dal Comune di Tricase (LE) al Comune di Montesano Salentino (LE)”, acquisita dal Servizio APS con prat. n. 3685 del 30/10/2014, il Presidente pro tempore della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L'Adelfia” di Alessano (LE) ha comunicato al Sindaco del Comune di Montesano Salentino, al Direttore Generale della ASL LE, al Direttore del D5M della ASL LE ed al Servizio PATP della Regione Puglia, di essere “già in possesso della Autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento definitiva rilasciata dalla S. V. in data 21/01/2014 n. 3/14, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, ed ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 28 bis della medesima L.R. n. 8/2004”, chiedendo altresì al Sindaco del Comune di Montesano Salentino di inoltrare la pratica all'Ufficio Accreditamenti Regionale, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.

Successivamente, con nota prot. n. 1580/14 del 17/11/2014, la Società Cooperativa Sociale “L'Adelfia” ha comunicato a questo Servizio di aver inoltrato al Sindaco di Montesano Salentino richiesta di “autorizzazione al trasferimento temporaneo della CRAP accreditata “Archi” da Tricase (LE) a Montesano Salentino or, e che “Il sindaco, sulla scorta degli es/ti ispettivi dell'Ufficio Tecnico Comunale che ho verificato: (...);

ritenendo cogenti motivi suffraganti la richiesta di trasferimento: (...);

ho rilasciato a questa Cooperativa il permesso temporaneo di trasferimento che avverrà dal 18/11/2014.”.

Atteso che in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo e di mantenimento dell'accreditamento istituzionale, inoltrata con la citata nota prot. n. 1457/14 del 29/10/2014, la Società Cooperativa Sociale “L'Adelfia” non ha trasmesso la prevista autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Sindaco di Montesano Salentino, da rilasciare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., bensì il “Permesso di costruire n. 3/2014” rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata Urbanistica del predetto Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, per “Cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione di un Immobile Comunale ex Scuola materna da adibire a Comunità Riabilitativa assistenziale Psichiatrica denominata “Arch I”.”;

con nota prot. n. A00-081/3924/APS1 del 20/11/2014 il Servizio APS:

- ha invitato “il rappresentante legale della Società Cooperativa Sociale Onlus “L'Adelfia” di Alessano a trasmettere allo scrivente Ufficio ‘stanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo e di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, autocertificando possesso dei requisiti strutturali

ed organizzativi, minimi ed ulteriori ed allegando il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento rilasciato dal Sindaco del Comune di Montesano Salentino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 dello L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”;

- nelle more dell'invio della sopra indicata documentazione, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR “ad effettuare, con la massima urgenza, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, idoneo sopralluogo presso la CRAP sita in Montesano Salentino alla Via San Donato snc, finalizzato alla verifica nella nuova sede dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'esercizio e l'accreditamento istituzionale.”.

Con nota prot. n. 1630 del 26/11/2014 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L'Adelfia” di Alessano ha richiesto al Servizio APS “l'Autorizzazione all'Esercizio per trasferimento definitivo della C.R.A.P. denominata “Villa Archi” dal Comune di Tricase (Le) al Comune di Montesano Sal. no (Le) - Via San Donato s.n.c. - e il mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale nella nuova sede, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004”, allegandovi:

- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'esercizio e l'accreditamento istituzionale;

- copia dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento rilasciata dal Sindaco del Comune di Montesano Salentino in data 21/1/2014.

Con nota prot. n. 30396 del 05/05/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Responsabile ad interim del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR hanno trasmesso a questo Servizio la griglia di verifica dei requisiti ed una relazione di servizio sull'attività istruttoria, con il seguente giudizio conclusivo:

“Sulla base della istruttoria, a seguito del sopralluogo effettuato, valutata la documentazione, sintetizzato tutto nella griglia allegata alla presente, da cui si evince il rispetto dei requisiti minimi ed ulteriori in ordine agli aspetti “strutturali, tecnologici ed organizzativi” di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., si ritiene esprimere un giudizio FAVOREVOLE per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 e 18 bis della Legge n. 8/2004 ed al mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale per trasferimento di cui all'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004, relativo alla STRUTTURA RESIDENZIALE: Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, “ARCHI”, situata in Montesano Salentino (LE) alla Via San Donato, civ. 254, gestita da “L'ADELFIA” Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. con sede legale in Alessano (LE), Via Stazione, s.n.c..

Per quanto sopra esposto, si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale “L'Adelfia”, con sede legale in Alessano (LE) alla Via Stazione s.n.c., il cui legale rappresentante è la Dott.ssa Fiorella Di Lollo, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa Archi”, con dotazione di n. 14 posti letto, con sede in Montesano Salentino (LE) alla Via San Donato n. 254, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata a Manduria (TA) l'08/03/1972, Medico Specialista in Psichiatria, iscritta all'ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Taranto dal 24/7/2013 al n. 03416;

- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. "L'Adelfia", con sede legale in Alessano (LE) alla Via Stazione s.n.c., il cui legale rappresentante è la Dott.ssa Fiorella Di Lollo, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa Archi", con dotazione di n. 14 posti letto, con sede in Montesano Salentino (LE) alla Via San Donato n. 254, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario e la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata a Manduria (TA) l'08/03/1972, Medico Specialista in Psichiatria, iscritta all'ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Taranto dal 24/7/2013 al n. 03416;

- Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. "L'Adelfia" con sede legale in Alessano (LE) alla Via Stazione s.n.c.;

- al Direttore Generale della ASL LE;

- al Direttore del DSM ASL LE;

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;

- al Sindaco del Comune di Montesano Salentino (LE);

- al Sindaco del Comune di Tricase (LE);
- al Dirigente del Servizio P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale.
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo
